



LA GESTIONE DELLE SPECIE ALIENE INVASIVE DI RILEVANZA UNIONALE

OPPORTUNITA' E RESPONSABILITA' A SCALA REGIONALE

ANDREA MONACO - Regione Lazio/LIFE ASAP

Finanziato da



Beneficiario coordinatore



Partner



Cofinanziatori





IL FUNZIONARIO REGIONALE DOPO IL PRIMO SGUARDO AL DECRETO LEGISLATIVO 230/2017...



IL FUNZIONARIO REGIONALE INIZIA A PENSARE A COME APPLICARE IL DECRETO LEGISLATIVO 230/2017...



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 3.

Autorità nazionale competente

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, è l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, è l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l'applicazione del regolamento.

3. Il Ministero:

a) partecipa al Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento. Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, può essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni;

b) designa i rappresentanti al forum scientifico di cui all'articolo 28 del regolamento;

c) cura i rapporti con la Commissione europea per le attività richieste dall'esecuzione del regolamento;

d) promuove le attività di cooperazione transnazionale previste dall'articolo 11 del regolamento;

e) coordina ed indirizza le attività poste in essere da ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare esecuzione al regolamento e al presente decreto;

**CENTRALITA' «OPERATIVA»
DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 5.

Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **sentiti** il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, **le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano**, è adottato e successivamente aggiornato, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 18, l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere al Ministero l'inserimento di specie nell'elenco di cui al comma 1, fornendo, a tal fine, le informazioni necessarie, secondo le modalità previste dall'articolo 18.

PROPOSTE DI INSERIMENTO NUOVE SPECIE NELLA LISTA NAZIONALE

TITOLO II
PREVENZIONE



Art. 7.

Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive

1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento.

2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni.

**CONSULTAZIONE DELLE
REGIONI NELL'AMBITO DELLA
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA
DI PREVENZIONE**



TITOLO III

PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 8.

Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento

1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento e sentite le Regioni o le Province Autonome interessate.

attività di ricerca o conservazione ex situ ...laddove l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana

Art. 10.

Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento

1. Il Ministero, sentite le regioni o le province autonome interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti dall'articolo 6, in casi eccezionali e previa verifica dei motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento.

casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica,

COINVOLGIMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA



TITOLO III

PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 12.

Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni previste dal presente decreto sono tenuti a:

a) comunicare al Ministero ogni variazione delle informazioni fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento;

b) comunicare al Ministero ed agli uffici delle Regioni o delle Province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione del piano di emergenza di cui all'articolo 8 del regolamento ed all'articolo 9, comma 2, lettera i);

**OBBLIGO DI COMUNICARE
L'ATTIVAZIONE IL PIANO DI EMERGENZA**

Art. 13.

Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati

1. Il Ministero verifica l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il presente decreto e le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 9 e 11 pongono ai soggetti autorizzati.

2. A tale fine, il Ministero è autorizzato ad effettuare, presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tale scopo, il Ministero può avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle regioni e delle province autonome competenti per territorio.

**POSSIBILE RUOLO NELLE ISPEZIONI DI
VERIFICA**



TITOLO V
CONTROLLI, RILEVAMENTO PRECOCE
ED ERADICAZIONE RAPIDA

Art. 18.

Sistema di sorveglianza

1. Il Ministero coordina, con il supporto dell'ISPRA, il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento.

2. Il sistema di sorveglianza assicura il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

3. Il monitoraggio è condotto, con il supporto tecnico dell'ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che possono avvalersi delle strutture già deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, al fine di:

4. Il Ministero redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, linee guida contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione rapida o di gestione previste dal regolamento.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero i dati e le informazioni raccolte ogni dodici mesi.

**LE REGIONI REALIZZANO IL
MONITORAGGIO SECONDO LE LINEE GUIDA
ISPRA E TRASMETTONO I DATI AL MATTM
CON REGOLARITA'**



TITOLO V
CONTROLLI, RILEVAMENTO PRECOCE
ED ERADICAZIONE RAPIDA

Art. 19.

Rilevamento precoce ed eradicazione rapida

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate comunicano, senza indugio, al Ministero e all'ISPRA il rilevamento precoce:

2. Il Ministero effettua la notifica alla Commissione europea prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento e le comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento ed informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del rilevamento precoce di cui al comma 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, il Ministero, senza indugio e comunque entro tre mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le regioni e le province autonome interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute e il

3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette nazionali:

a) applicano le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati;

b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente;

c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari.

**COSTANTE INTERAZIONE TRA
REGIONI E MATTM**



TITOLO V
CONTROLLI, RILEVAMENTO PRECOCE
ED ERADICAZIONE RAPIDA

Art. 20.

Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida

1. Nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del regolamento, il Ministero può disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente idonee misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore diffusione della specie.

2. La deroga di cui al precedente comma può essere disposta dal Ministero, **anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale.** In tal caso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero le informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non oltre trenta giorni dal rilevamento.

- a) *l'eradicazione si dimostra tecnicamente infattibile;*
- b) *i costi saranno sproporzionati rispetto ai benefici dell'eradicazione;*
- c) *non sono disponibili metodi di eradicazione oppure producono effetti negativi molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente o su altre specie.*

**SOLO DEROGHE SUPPORTATE
DA SOLIDE PROVE SCIENTIFICHE**



TITOLO VI
GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE
INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE

Art. 22.

Misure di gestione

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **sentiti** il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, **le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto**, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, **le misure di gestione** degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne mini-

4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma 1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari è informato il Ministero.

**ANCHE IN QUESTO CASO LE REGIONI
APPLICANO LE MISURE DEFINITE
DAL MATTM**



TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilità per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle quali gli esemplari possono essere consegnati.

**PASSAGGIO CRITICO PER
MOLTE REGIONI?**

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**PASSAGGIO CRITICO PER
MOLTE REGIONI!!!**



ALCUNE QUESTIONI APERTE

- RISORSE ECONOMICHE PER MONITORAGGIO, GESTIONE E RIPRISTINO DEGLI HABITAT
- TEMPI E RISORSE ECONOMICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI CONFERIMENTO (SOLLECITO MATTM!)
- REALE APPLICABILITÀ DEL RAPIDO INTERVENTO (ITER, SOGGETTI DEPUTATI ALL'INTERVENTO, ...)
- TEMPI (E VOLONTÀ?) PER L'APPROVAZIONE DELLA LISTA NAZIONALE

... E UNA QUESTIONE GIÀ CHIUSA

Pertanto, per le strutture necessarie alla detenzione in confinamento di esemplari di specie esotiche invasive nell'ambito di attività di eradicazione rapida e di gestione, ai sensi degli articoli 19, 22 e 27 del D.lgs. 230/2017 non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 8. Le modalità di attuazione delle misure previste dai richiamati articoli 19, 22 e 27 del decreto legislativo sono disposte dal Ministero con il supporto di ISPRA

(PARERE MATTM DEL 14.03.18)

IL FUNZIONARIO REGIONALE DOPO LUNGA MEDITAZIONE SUL DECRETO LEGISLATIVO 230/2017...



- **ATTIVAZIONE DI UNA STRUTTURA REGIONALE DEDICATA ALL'ATTUAZIONE DEL DL**
- **VISIBILITÀ DELLA VOCE «ATTUAZIONE DL» NEI BILANCI REGIONALI**
- **NECESSITÀ DI COSTRUIRE LE PROFESSIONALITÀ A TUTTI I LIVELLI ATTRAVERSO ADEGUATI PERCORSI FORMATIVI**

LIFE ASAP!